



DIVIETO DI CIRCOLAZIONE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2024 DEI MEZZI EURO 3 – TRASPORTO SCOLASTICO (“SCUOLABUS”)

A cura dell’Ufficio Energia, Mobilità sostenibile e Trasporto Pubblico Locale - Area Innovazione tecnologica, Attività Produttive, Cultura e Turismo, Politiche Giovanili, Mobilità sostenibile, PTL, Transizione Energetica e Agricoltura, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

DICEMBRE 2023

Il comma 3-bis, dell’articolo 4 del decreto-legge 121/2021 dispone a decorrere dal 1° gennaio 2024 il divieto in tutto il territorio nazionale della circolazione di veicoli a motore adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2 ed Euro 3.

Il parco mezzi TPL è interessato da misure ordinarie e straordinarie sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e relative risorse finanziarie destinate proprio alla sostituzione graduale degli autobus verso tecnologie a zero emissioni, sia a livello urbano che suburbano ed extraurbano. Tali misure non sono destinate alla sostituzione dei mezzi dedicati al trasporto scolastico (scuolabus). Benché questo servizio, indipendentemente dalla proprietà del mezzo e dalla gestione del servizio – se in capo al Comune o esternalizzata – si basi su un parco veicolare mediamente obsoleto (dai dati del MIT analizzati a giugno 2022 emergeva che il parco scuolabus Euro 2 ammontasse a 1.386 unità, con una preponderanza di 955 unità di proprietà dei Comuni), non è qualificabile neanche da un punto di vista regolatorio come servizio di trasporto pubblico locale, ma come servizio “a richiesta”, contribuito dalle famiglie, a soddisfazione di una domanda di trasporto non indifferenziata ma “dedicato” esclusivamente agli studenti.

Ciò d’altronde è il motivo che non consente, come sopra chiarito, l’utilizzo delle risorse oggi disponibili per il ricambio del parco TPL all’ente o al soggetto attuatore per sostituire gli scuolabus anche se vetusti.

Pertanto, a fronte di crescenti richieste di chiarimento da parte degli enti locali sulla scadenza del 1° gennaio 2024, sentite le Direzioni Generali competenti, in primo luogo la DG Motorizzazione e in secondo luogo la DG TPL del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, confermiamo che **il divieto di circolazione disposto dal comma 3-bis, dell’articolo 4 del decreto-legge 121/2021 NON si applica mezzi adibiti al trasporto scolastico (scuolabus).**